



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE**

**Sezione Civile**

**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**EX ART. 14 *QUINQUIES* L. 3/2012**

Il Giudice dott.

vista l'istanza di liquidazione del patrimonio presentata in data .2022 ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 27.1.2012, n. 3 dal sig. (C.F. ),  
rappresentato e difeso dagli avv.ti **Monica Pagano** del Foro di Milano e **Matteo Marini** del Foro di Brescia

esaminata la documentazione allegata;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

rilevata in primo luogo la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo il ricorrente residente in Trieste;

osservato che il sig. versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 comma 2 lett. a) L. n. 3/2012, atteso che lo stesso si trova, come confermato nella relazione del gestore della crisi, in una condizione di *"perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*, alla luce, in particolare, della sproporzione tra il rilevante ammontare dell'esposizione debitoria da un lato (Euro **2.655.548,16 circa**, escluso il debito quale fideiussore nei confronti di , che non ha comunicato l'attuale importo del credito), e il valore del patrimonio liquidabile e del reddito da pensione dall'altro;

rilevato inoltre che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) L. 3/2012 (richiamato dall'art. 14 *ter*, I comma), non risultando il ricorrente soggetto a procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, né avendo

fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti regolati dalla L. 3/2012, e che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 comma 2 L. 3/2012;

rilevato che alla domanda risulta allegata una relazione particolareggiata redatta dal dott.

), nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) Venezia Giulia, che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni. Al riguardo la relazione individua l'origine dell'indebitamento negli sfortunati esiti delle numerose iniziative imprenditoriali svolte in campo edile dal ricorrente, quale socio e fideiussore di società di capitali (v. visura camerale per partecipazioni, doc. ), esiti conseguenti alla generale crisi economica del 2008, con dichiarazioni di fallimento di società committenti, ritardi nei pagamenti, blocco dei conti e dei finanziamenti da parte delle banche, escussione delle garanzie prestate dal , che veniva assoggettato a due esecuzioni immobiliari presso i Tribunali di Venezia e Padova, risultando ora esecutato, in relazione a un immobile sito in Comune di , innanzi al Tribunale di Pordenone.
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione circa l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il positivo giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

considerato che non emergono elementi idonei a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies*, comma 1);

osservato che il patrimonio da liquidare e messo a disposizione dei creditori è così composto:

- a) quota di  $\frac{1}{2}$  dell'immobile sito in via (valore stimato da un minimo di Euro 179.000 a un massimo di Euro 195.000)
- b) quota di 600/17280 dell'immobile sito in via

SnC. Si tratta di un immobile della superficie catastale di 2 mq. in comproprietà con altre 17 persone. Non è indicato alcun valore

c) piena proprietà dell'immobile sito in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ (valore stimato da un minimo di Euro 90.000 a un massimo di Euro 100.000)

d) piena proprietà dell'immobile sito in \_\_\_\_\_

Si tratta dell'immobile oggetto dell'esecuzione immobiliare sub R.G. \_\_\_\_\_ Tribunale di Pordenone, ivi stimato in Euro 64.000, di cui si prevede una nuova stima, a cura del liquidatore, ritenendosi eccessiva quella indicata nell'esecuzione

e) la somma mensile di Euro 780,00 per 48 mesi, per un totale di Euro 37.440,00, pari alla differenza, su base mensile, tra il reddito da pensione annuo mediamente percepito (Euro 29.140,00 circa) e quanto necessario al proprio sostentamento (Euro 19.836,00)

f) qualunque finanza futura dovesse entrare nel patrimonio, escluse le spese necessarie al sostentamento

ritenuto che, soddisfacendo la domanda i requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012, vada dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione, con nomina quale liquidatore dello stesso gestore designato dall'O.C.C. (v. art. 15, VIII co. L. 3/2012);

rilevato, infine, che va disposto che sino alla chiusura della procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 14 *quinquies*, II co. lett. b) L. 3/2012), con particolare riguardo alla procedura esecutiva immobiliare sub R.G. 84/2020 Tribunale di Pordenone;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 14 *ter* ss. L. 3/2012

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del sig.

- **nomina** quale liquidatore il dott.

- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con particolare riguardo alla procedura esecutiva immobiliare sub R.G. \_\_\_\_\_ Tribunale di Pordenone;

- **autorizza** il sig. \_\_\_\_\_ a trattenere, ai fini del proprio mantenimento, la differenza, su base mensile, tra l'importo della pensione e la somma di Euro 780,00;

- **fissa** l'importo da apprendersi alla procedura per la durata di 48 mesi, al netto di quanto escluso ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. f) L. 3/2012, nella misura di € 780,00 mensili;
- **dispone** che il ricorrente trasmetta al liquidatore, per tutta la durata della procedura, la propria dichiarazione annuale dei redditi;
- **ordina** la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Trieste o all'albo del Tribunale stesso per la durata di giorni trenta;
- **dispone** che il liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme versate dal ricorrente, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio dello stesso;
- **dispone** che il liquidatore provveda agli incombeni previsti dagli artt. 14 *sexies*, 14 *octies* e 14 *novies* L. 3/2012;
- **dispone** che il liquidatore presenti un rapporto riepilogativo con cadenza semestrale.

Si comunichi.

Trieste,

Il Giudice

dott.